

Pubblicato il 14/08/2017

Sent. n. 275/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 174 del 2012, proposto da:

Giuseppe Lombardelli, rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Trabucchi presso il quale elegge domicilio, in Parma, via Verdi n. 14;

contro

Provincia di Piacenza, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Natalini, con domicilio eletto presso l'Avv. Federico Silvestrini, in Parma, borgo Collegio Maria Luigia n. 15;

Comune di Lugagnano Val d'Arda non costituito in giudizio;
nei confronti di

Giovanni Ricorda non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica del Comune di Lugagnano Val d'Arda n. 5 del 22 febbraio 2012;

del verbale di sopralluogo effettuato dai tecnici comunali in data 3 agosto 2010;

dell'ordinanza di sospensione dei lavori del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica del Comune di Lugagnano Val d'Arda n. 41 del 9 agosto 2010;

del parere espresso nel verbale n. 3 del 22 giugno 2011 dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Lugagnano Val d'Arda;

della Relazione della Commissione Provinciale VAM di Piacenza del 24 gennaio 2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Piacenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A seguito di sopralluogo eseguito in data 3 agosto 2010, personale del Comune di Lugagnano Val d'Arda (di seguito Comune) rilevava nell'area di pertinenza dell'abitazione del ricorrente la presenza di *“una struttura lignea fissata al suolo in maniera non permanente con caratteristiche di elemento di sostegno per un pergolato, ma dotata di copertura di lastre e cannette”*.

Con ordinanza n. 41 del 9 agosto 2010 l'Amministrazione ordinava l'immediata sospensione dei lavori "al fine di poter adottare i provvedimenti definitivi" e, ritenendo che la descritta copertura, ancorché "di materiale totalmente amovibile", facesse "perdere le caratteristiche di elemento di arredo alla struttura, assimilandola a una struttura edilizia soggetta al rispetto delle distanze dai confini di proprietà e agli altri parametri urbanistici e edilizi", con successivo provvedimento dirigenziale n. 5 del 22 febbraio 2012, irrogava al ricorrente proprietario la sanzione pecuniaria ex art. 16 della L.R. n. 23/2004 nella misura di € 9.152,00.

Il ricorrente impugnava le citate ordinanze e gli ulteriori atti presupposti in epigrafe specificati deducendo con il primo motivo l'erronea qualificazione dell'intervento che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione, rientrerebbe fra le attività edilizie liberalizzate e, con il secondo motivo, l'erronea quantificazione della sanzione pecuniaria applicata in misura superiore al doppio dell'effettivo incremento di valore dell'immobile in conseguenza dell'abuso posto in essere.

L'Amministrazione comunale non si costituiva in giudizio.

La Provincia di Piacenza (cui è riferibile il parere endoprocedimentale emesso dalla Commissione VAM) si costituiva in giudizio confutando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso. All'esito della pubblica udienza del 12 luglio 2017 la causa veniva decisa.

L'odierna controversia verte sulla qualificazione di un manufatto costituito da una struttura lignea di sostegno a un pergolato realizzata su pianta di m. 4,93 x 2,53, non ancorata al suolo, e dotata di una copertura in lastre e cannette anche queste amovibili poiché solo appoggiate che l'Amministrazione, in ragione della sola presenza di una copertura ancorché amovibile, riteneva dovesse essere assentita previa acquisizione di titolo edilizio.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce "eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti".

Esponde il ricorrente che la struttura in questione (un pergolato), in quanto leggera, amovibile e di modeste dimensioni e avente natura ornamentale, non necessiterebbe di titolo abilitativo né tale necessità potrebbe derivare dalla sola circostanza che presenta una copertura.

In ricorso si evidenzia in particolare che sebbene la Commissione provinciale VAM si fosse espressa nel senso di considerare soggetto a titolo edilizio qualsiasi manufatto che presenti una copertura, di qualunque natura essa sia, tale posizione contrasterebbe con la circolare dell'Assessorato Regionale Programmazione Territoriale Urbanistica, recante "Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001 relativo all'attività edilizia libera" del 2 agosto 2010 che al paragrafo 6.1.4 farebbe rientrare in questa tipologia di interventi gli elementi di arredo delle aree pertinenziali con l'esclusione delle sole opere che comportino superfici computabili come utili o accessorie ricomprendendo fra le attività libere anche "le coperture avvolgibili o retrattili di telo impermeabile" e ritenendo ulteriormente che "possano essere equiparati a tali elementi di arredo anche i gazebo ma solo se completamente aperti sui lati e coperti con teli amovibili" (pag. 6 del ricorso).

Ne deriverebbe che non sarebbe la copertura a determinare di per sé la necessità di un titolo abilitativo ma rileverebbe a tal fine la tipologia di copertura utilizzata.

A favore della tesi fatta propria dall'Amministrazione non potrebbe inoltre essere invocato l'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi approvato con delibera assembleare n. 279 del 4 febbraio 2010 che al punto 59 dell'allegato A definisce il pergolato come una "struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento" precisando che "sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili" poiché, sotto un primo profilo, tale fonte non viene richiamata nel provvedimento impugnato e, sotto un secondo profilo, perché la copertura rilevata, in quanto composta da elementi appoggiati e privi di fissaggio e di saldatura o ancoraggio (fra loro e rispetto alla struttura portante), non sarebbe impermeabile.

Il motivo è fondato.

L'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 prevede che *“nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: ... e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”*.

La citata circolare regionale del 2 agosto 2010, esplicativa dei criteri applicativi della norma sopra riportata, comprende tra gli interventi liberalizzati *“ai sensi del comma 2 del nuovo art. 6”* gli spazi adibiti ad arredo pertinenziale costituiti da *“elementi di arredo di spazi esterni (giardini, cortili, corti interne, ecc.)”* menzionando espressamente fra questi *“i pergolati; le pensiline; le tettoie con profondità inferiore a 1,50 m; ed inoltre i barbecue e i forni in muratura, il manufatto esterno del pozzo, le coperture avvolgibili o retrattili di telo impermeabile, le piccole fontane e gli altri manufatti con analoghe caratteristiche. Si ritiene che possano essere equiparati a tali elementi di arredo anche i gazebo, ma solo se completamente aperti sui lati e coperti con teli amovibili”*.

Ciò premesso deve rilevarsi che il manufatto oggetto di contestazione è un pergolato adibito all'arredo di uno spazio esterno completamente aperto sui lati e dotato di una copertura amovibile pertanto, sotto un primo profilo, rientra nelle illustrate tipologie di interventi liberalizzati ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (come peraltro riconosciuto dalla stessa Amministrazione a pag. 3, ultimo cpv. della memoria di costituzione); sotto altro profilo, non rientra nella fattispecie ostativa di cui al citato *Atto di coordinamento* regionale poiché la copertura, in quanto composta da *“lastre [di polycarbonato] e cannette”*, come già evidenziato appoggiate prive di ancoraggio o elementi di vincolo o saldatura tanto con la struttura portante quanto fra le stesse, non può essere considerata impermeabile poiché inidonea, in ragione delle descritte caratteristiche strutturali a proteggere da agenti atmosferici.

La posizione espressa trova conferma nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto la legittimità di simili manufatti aventi struttura in legno ad uso pergolato aperta su più lati ed avente una copertura amovibile poiché inidonee a costituire volume urbanistico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2016 n. 4711).

La fondatezza del primo motivo di ricorso, e la conseguente illegittimità, della misura applicata, assorbe le doglianze oggetto del secondo mezzo di impugnazione teso a contestare la quantificazione della sanzione.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto.

La peculiarità della questione oggetto del ricorso in relazione alla quale solo in epoca recente si è formato un univoco orientamento giurisprudenziale determina la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Poppi

IL PRESIDENTE

Sergio Conti

IL SEGRETARIO